

NOVARA VITA ASSICURAZIONI

Novara Vita S.p.A. – Sede Legale: Via Negrone, 12 – 28100 Novara

Sede secondaria (Direzione Generale ed Amministrativa): Via V Dicembre, 3 – 16121 Genova – Telefono 010 5546.1 – Telefax 010 5546.237

Capitale Sociale: EUR 45.500.000 – Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 – R.E.A. n. 181603 – Part. IVA 01555640034

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con decreto ministeriale n. 17863 del 15/09/88

Global Unit BPN

Condizioni contrattuali

INDICE

PREMESSA

Il presente documento è articolato in diversi capitoli che seguono un criterio logico e consequenziale. La sommaria descrizione dei contenuti di ciascuna parte del contratto non ha carattere esaustivo e non impegna la Società. Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle Condizioni contrattuali e dal Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	1
CONDIZIONI CONTRATTUALI (TARIFFA N. 843).....	2
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	4
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO.....	6
PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.....	7
PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE.....	9
REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI INTERNI ANDANTE, BRIOSO, ALLEGRO E VIVACE.....	10

Definizioni

Questa sezione ha lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi.

Anno assicurativo: è l'arco di tempo compreso fra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto ovvero, fra due ricorrenze annuali consecutive.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Componente finanziaria: è la parte di premio che determina l'assegnazione delle quote al contratto.

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di decorrenza del contratto: è la data dalla quale entrano in vigore le prestazioni assicurate, qualora sia già stato corrisposto il premio.

Fondi interni: sono portafogli di valori mobiliari, espressi in quote di uguale valore e gestiti separatamente dagli altri investimenti della Società. Il valore delle prestazioni assicurate dipende dall'andamento delle quote in cui i fondi sono espressi.

OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998 n° 58 [Fondi comuni di investimento, Società di Investimento a capitale variabile (SICAV), ecc.].

Opzione: è la facoltà che ha il Contraente di scegliere, secondo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, alternative diverse da quelle inizialmente previste.

Polizza: è il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente ed è composto dalla Scheda copertura, dalle Condizioni contrattuali e dal Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

Premio: è la somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Può essere unico o integrativo.

Premio integrativo: è il premio che il Contraente può corrispondere in qualunque momento della durata del contratto ad integrazione del premio unico.

Premio unico: è il premio necessario ad attivare la copertura assicurativa prevista dal contratto.

Prestazioni assicurate: sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta: è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza: è la ricevuta di pagamento.

Quote annullate: è il numero di quote del fondo interno disinvestite per le operazioni di pagamento e trasferimento (switch) effettuate dalla Società.

Quote assegnate al contratto: determinano le prestazioni assicurate dal contratto.

Recesso dal contratto: consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni contrattuali.

Rendita: è la somma erogata dalla Società al Beneficiario designato secondo una frequenza stabilita. La rendita può essere vitalizia, reversibile o certa.

Revoca della proposta: consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto: è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di richiedere la liquidazione di una parte delle quote assegnate al contratto, secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

Riscatto totale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di risolverlo anticipatamente e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società ed il Contraente.

Scheda copertura: è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; vengono, inoltre, indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la data di decorrenza, la durata, ecc...).

Sinistro: è il termine assicurativo usato per definire il decesso dell'Assicurato.

Società: è la Novara Vita S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

Trasferimento ad altro fondo interno (switch): è la possibilità concessa al Contraente di trasferire totalmente, non più di due volte in uno stesso anno assicurativo, il capitale in quote ad altro fondo interno della Società previsto dal presente contratto.

Condizioni contrattuali (tariffa n. 843)

"Assicurazione per il caso di morte a vita intera in quote a premio unico e premi integrativi, legata al fondo interno Andante oppure Brioso oppure Allegro oppure Vivace"

Global Unit BPN è un piano di investimento assicurativo legato all'andamento delle quote di uno dei fondi interni proposti dalla Società.

Le prestazioni assicurate dal contratto sono caratterizzate da un rischio di investimento a carico del Contraente.

N. B.: Le Condizioni contrattuali si intendono operanti sul presente contratto unitamente al Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

La Società si riserva di apportare alle presenti Condizioni contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi. Le nuove Condizioni verranno applicate alle prestazioni assicurate derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva all'entrata in vigore delle modifiche.

Parte I – Oggetto del Contratto

Articolo 1 – Prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate dal contratto consistono nell'impegno, da parte della Società, di pagare ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso avvenga, un capitale pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data in cui viene comunicato il decesso dell'Assicurato per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

La comunicazione del decesso può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società.

Il capitale così determinato viene maggiorato delle percentuali indicate nel prospetto che segue in funzione dell'età assicurativa raggiunta al momento del decesso:

<i>Età dell'Assicurato al momento del decesso</i>	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
<i>18-34</i>	5,00%	10,00%
<i>35-49</i>	2,50%	5,00%
<i>50-64</i>	1,50%	2,50%
<i>65-79</i>	0,30%	0,60%
<i>80 e oltre</i>	0,10%	0,10%

Tale maggiorazione non potrà comunque risultare superiore a EUR 103.291,38.

Qualora il pervenimento della predetta comunicazione di decesso avvenga prima che uno o più premi incassati siano stati convertiti in quote secondo quanto stabilito al successivo articolo 4, la Società liquiderà ai Beneficiari designati, limitatamente ai premi incassati e non ancora convertiti, la componente finanziaria ad essi relativa, calcolata secondo quanto stabilito al successivo articolo 4, maggiorata secondo le percentuali anzidette.

Articolo 2 – Opzioni

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita vitalizia da corrispondere purché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (cioè anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente vitalizia;
- una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

I valori della rendita di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si ottengono moltiplicando l'importo, derivante dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il valore unitario della quota determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17, per il coefficiente

determinato dalla Società in base al sesso, all'età raggiunta al momento della richiesta sulla base delle tavole demografiche utilizzate dalla Società per i contratti di rendita vitalizia.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia almeno pari a EUR 3.098,74 e può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate, con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Articolo 3 – Rischio di morte dell'Assicurato

La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

1. dolo del Contraente o del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato stesso; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

In questi casi la Società non corrisponde alcun importo.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in seguito a suicidio nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, la maggiorazione del capitale prevista al precedente articolo 1 non sarà applicata.

Articolo 4 – Premio

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente corrisponde un premio unico, indicato sulla Scheda copertura, non frazionabile, il cui importo, comprensivo della spesa d'ingresso pari a EUR 51,65, non può risultare inferiore a EUR 5.164,57.

Inoltre il Contraente può corrispondere, in aggiunta al premio unico, premi integrativi, ciascuno di importo non inferiore a EUR 1.549,37.

I premi integrativi possono essere corrisposti in qualsiasi momento a condizione che il contratto non sia risolto oppure non sia stata richiesta la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente articolo 2.

A fronte di ciascun premio incassato (unico o integrativo) la Società assegna al contratto il numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ed il valore unitario della quota del fondo interno prescelto determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

La componente finanziaria è data dal premio incassato, al netto di:

- spesa d'ingresso dovuta solo sul premio unico;
- caricamenti;
- costo della maggiorazione del capitale in caso di decesso, definita al precedente articolo 1.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso i soggetti abilitati dalla Società mediante ordine di accredito sul conto corrente della Società stessa con valuta il lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito.

La Scheda copertura, purché debitamente firmata dal soggetto autorizzato dalla Società, ha anche valore di quietanza del premio unico. Per i premi integrativi la relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.

Parte II – Conclusione del Contratto e Diritto di Recesso

Articolo 5 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la Scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la Scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla Scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia stato incassato il premio unico da parte della Società.

La data di decorrenza coincide con il lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito del premio unico sul conto corrente della Società.

La durata del contratto è vita natural durante dell'Assicurato ed è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla Scheda copertura e quella di risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto (articolo 8)
- decesso dell'Assicurato (articolo 1);
- richiesta di riscatto totale (articolo 10).

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Articolo 6 – Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e appendici contrattuali da Essi firmati.

Articolo 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile:
 - di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, la maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al precedente articolo 1;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di adottare la percentuale di maggiorazione del capitale caso morte, riportata nella tabella di cui al precedente articolo 1 per Assicurati di età uguale o superiore ad anni 80.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione, esso non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al precedente articolo 1 e della eventuale rendita di opzione.

Articolo 8 – Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Sede secondaria della Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della Scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari ai premi da questi eventualmente corrisposti.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto, la somma di EUR 25,82.

Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 9 – Trasferimento ad altro fondo interno (switch)

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla Scheda copertura, il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società, il trasferimento totale del capitale in quote ad altro fondo interno previsto dal presente contratto.

La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione di quote del nuovo fondo interno in luogo delle quote del fondo interno di provenienza che risultano assegnate al contratto alla data di richiesta, con conseguente annullamento di queste ultime.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il trasferimento direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

L'ammontare del capitale da trasferire viene trattato quale componente finanziaria, disciplinata dalle presenti Condizioni contrattuali, da investire nel nuovo fondo interno. Esso è pari:

- a) al prodotto del numero di quote del fondo interno di provenienza, assegnate al contratto alla data di richiesta, per il relativo valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17, per la prima operazione di trasferimento richiesta;
- b) all'importo determinato come alla precedente lettera a), ridotto di una percentuale pari allo 0,5% con il massimo di EUR 103,29, per tutte le operazioni di trasferimento successive alla prima.

Il numero di quote del nuovo fondo interno, che verranno assegnate al contratto, è pari al rapporto fra l'ammontare del capitale da trasferire anzidetto ed il valore unitario delle quote stesse, determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

I premi versati successivamente alla data di richiesta, danno origine all'assegnazione di quote del nuovo fondo interno.

Articolo 10 – Riscatto

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla Scheda copertura, il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto e l'annullamento totale delle quote assegnate al contratto stesso, con effetto dalla data di richiesta. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto totale viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla Scheda copertura, il valore di riscatto totale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, del numero di quote indicato sulla richiesta stessa, contro pagamento del loro valore determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto parziale viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla Scheda copertura, il valore di riscatto parziale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale per un numero di quote non inferiore a 250.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, ridotto del numero di quote annullate a seguito di riscatto parziale.

Qualora, a seguito dell'operazione di riscatto parziale, il numero di quote assegnato al contratto risulti inferiore a 500, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

A seguito di riscatto parziale, la Società emette apposita appendice contrattuale.

Articolo 11 – Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

Articolo 12 – Regolamentazione relativa a più operazioni sul contratto richieste contestualmente

Qualora, nel corso del contratto, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle seguenti operazioni: riscatto parziale, trasferimento ad altro fondo interno e versamento di premi integrativi, la Società effettuerà le operazioni anzidette secondo il seguente ordine cronologico:

- I. Liquidazione del riscatto parziale (articolo 10);
- II. Trasferimento ad altro fondo interno (articolo 9);
- III. Investimento del premio integrativo (articolo 4).

Articolo 13 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della Scheda copertura o su appendice contrattuale.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 14 – Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Parte IV – Beneficiari e Pagamenti della Società

Articolo 15 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 16 – Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società in base al presente contratto sono effettuati presso la Sede secondaria della Società o presso i soggetti da Essa abilitati, contro rilascio di regolare quietanza.

La Società provvede ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari:

1. a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. A tal proposito, in particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti il riscatto totale:** originale della Scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti ad una delle forme di rendita indicate al precedente articolo 2,** è richiesta un'attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla data di scadenza di ciascuna rata di rendita da erogare; codice fiscale del Beneficiario.
- **per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato:** originale della Scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria sulle cause del decesso redatta dall'ultimo medico curante; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente - Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. **Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n°15,** che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

2. ad adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale. A tal proposito, la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione della prestazione assicurata, risulta necessaria ad effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine

- ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli elencati al precedente articolo 5, che si è verificato per primo, nulla è più dovuto dalla Società.

Articolo 17 – Determinazione della data effettiva di conversione (valorizzazione) e quotazione adottata

Con riferimento alle operazioni di assegnazione o di annullamento delle quote del fondo interno, il valore unitario ad esse relativo, di cui all'Articolo 5 del Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace, è quello di seguito precisato:

- a) **versamento dei premi:** il valore unitario adottato per l'assegnazione di nuove quote a seguito del versamento dei premi è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito sul conto corrente della Società;
- b) **riscatto totale o parziale:** il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto, a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale, è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta;
- c) **trasferimento ad altro fondo interno (switch):** il valore unitario delle quote del fondo interno di provenienza, adottato per l'annullamento delle quote che risultano assegnate al contratto al momento della richiesta, ed il valore unitario adottato per l'assegnazione delle quote del nuovo fondo interno, sono quelli del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di trasferimento ad altro fondo interno;
- d) **decesso dell'Assicurato:** il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di decesso dell'Assicurato è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato, effettuata da parte degli aventi diritto, pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote sarà quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade il giorno della comunicazione di decesso;
- e) **richiesta di corresponsione di una delle forme di rendita:** il valore unitario adottato per la determinazione dei valori della rendita di cui al precedente articolo 2, è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di corresponsione della rendita.

Qualora, a causa di forza maggiore o di giorno di chiusura delle Borse Nazionali o della Società, il valore unitario della quota non potesse essere determinato il lunedì, esso verrà determinato il primo giorno successivo, lavorativo sia per le Borse Nazionali sia per la Società, in cui ciò sarà possibile.

Parte V – Legge Applicabile, Fiscalità e Foro competente

Articolo 18 – Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni valgono le norme di legge.

Articolo 19 – Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 20 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace

Articolo 1 – Definizione di fondo interno

Un fondo interno, di seguito definito fondo, è un portafoglio di valori mobiliari, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Articolo 2 – Gestione dei fondi

I fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace sono gestiti dalla Società secondo le disposizioni del presente Regolamento.

La Società effettuerà una gestione professionale degli investimenti del fondo, secondo principi di ripartizione del rischio, allo scopo di incrementare il valore del fondo stesso nel medio-lungo termine.

Articolo 3 – Composizione dei fondi

Il patrimonio del fondo, nel rispetto delle politiche di investimento di cui all'articolo 11, è costituito da:

- una componente di liquidità;
- quote di OICR che soddisfano le condizioni richieste dal D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 organizzati in forma di «Fondo comune di investimento» o «SICAV»;
- altri strumenti del mercato monetario ed obbligazionario.

Articolo 4 – Spese

Le spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- commissioni di gestione;
- spese di revisione contabile;
- oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari;
- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- spese di pubblicazione della quota;
- eventuali altre spese inerenti la gestione.

Articolo 5 – Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo è determinato dalla Società il lunedì o il primo giorno successivo, lavorativo sia per le Borse Nazionali sia per la Società, dividendo il valore complessivo netto del fondo definito al successivo articolo 6 per il numero delle quote in circolazione calcolate secondo l'articolo 7.

Il valore unitario delle quote dei fondi sarà pubblicato sui giornali economici a grande diffusione. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore medesimo, questi ultimi verranno momentaneamente sospesi.

Articolo 6 – Valore complessivo netto

Il valore complessivo netto del fondo è la somma delle valorizzazioni degli investimenti al netto delle passività.

La valorizzazione di ciascun investimento è data dalla consistenza dello stesso rilevata nel giorno in cui si riferisce il calcolo moltiplicata per il suo valore corrente.

Le passività sono costituite dai ratei relativi alle spese a carico del fondo di cui all'articolo 4.

Articolo 7 – Quote in circolazione

Il numero di quote in circolazione è rappresentato dal numero totale di quote emesse al netto del numero totale di quote annullate.

Articolo 8 – Emissione e annullamento di quote

L'emissione e l'annullamento delle quote vengono effettuati mediante accredito o addebito ai fondi del loro controvalore in base al valore unitario della quota.

Articolo 9 – Revisione contabile

I fondi sono oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella legislazione.

Articolo 11 – Politiche di investimento

Le politiche di investimento adottate sono volte a perseguire:

- per il fondo **Andante**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura obbligazionaria, di cui una parte sarà costituita da Sicav che investono in obbligazioni "high yield";
- per il fondo **Brioso**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura obbligazionaria, di cui una parte sarà costituita da Sicav che investono in titoli emessi da Paesi Emergenti;
- per il fondo **Allegro**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura azionaria settoriale, tale da sfruttare le correlazioni tra i vari settori.
- per il fondo **Vivace**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso una struttura bilanciata in strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura azionaria ed obbligazionaria; in particolare la componente azionaria sarà costituita da Fondi e Sicav caratterizzati da uno stile di gestione di tipo "value".

NOVARA VITA S. p. A.

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Michele Biagini di Genova con atto del 19/12/'01 Repertorio 82873/4712

NOVARA VITA ASSICURAZIONI

Novara Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Negrone, 12 - 28100 Novara

Sede Secondaria (Direzione Generale ed Amministrativa): Via V Dicembre, 3 - 16121 Genova - Telefono 010 5546.1 - Telefax 010 5546.237
Capitale Sociale: EUR 45.500.000 - Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 - R.E.A. n. 181603 - Part. IVA 01555640034
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con decreto ministeriale n. 17863 del 15/09/88

Global Unit BPN

Nota informativa

INTRODUZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. In ogni caso la Società è a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente possa necessitare.

Global Unit BPN è il piano di investimento assicurativo, descritto nella presente Nota informativa, che appartiene alla categoria delle cosiddette polizze "Unit Linked" (espresse in quote). La principale caratteristica di questa forma assicurativa consiste nel fatto di avere le prestazioni collegate a fondi interni della Società.

Le assicurazioni "Unit Linked" comportano quindi un rischio di investimento a carico del Contraente riconducibile alle variazioni del valore unitario delle quote.

SOMMARIO

1	PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ	1
2	DEFINIZIONI	2
3	INFORMAZIONI SULL'EURO.....	3
4	INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.....	3
5	INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI <i>ANDANTE, BRIOSO, ALLEGRO E VIVACE</i>	9
6	INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	11
7	ALTRE INFORMAZIONI.....	12

1 Presentazione della Società

NOVARA VITA è una Società per azioni con Sede e Direzione Generale in Italia e più precisamente:

SEDE LEGALE: NOVARA - VIA NEGRONI 12
SEDE SECONDARIA: GENOVA - VIA V DICEMBRE 3
(Direzione Generale e Amministrativa)
Tel. 010/5546.1 - Fax 010/5546.237

E' un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con D. M. n. 17863 del 15/9/1988 (G.U. n. 223 del 22/9/1988).

Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 – R.E.A. n. 181603 – Part. IVA 01555640034.

Il Capitale Sociale ammonta a EUR 45.500.000.

La Compagnia è controllata congiuntamente da:

GRUPPO BANCA POPOLARE DI NOVARA - E - GRUPPO SAI

2 Definizioni

Questa sezione ha lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi.

Anno assicurativo: è l'arco di tempo compreso fra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto ovvero, fra due ricorrenze annuali consecutive.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Componente finanziaria: è la parte di premio che determina l'assegnazione delle quote al contratto.

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di decorrenza del contratto: è la data dalla quale entrano in vigore le prestazioni assicurate, qualora sia già stato corrisposto il premio.

Fondi interni: sono portafogli di valori mobiliari, espressi in quote di uguale valore e gestiti separatamente dagli altri investimenti della Società. Il valore delle prestazioni assicurate dipende dall'andamento delle quote in cui i fondi sono espressi.

ISVAP: è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. E' un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998 n° 58 [Fondi comuni di investimento, Società di Investimento a capitale variabile (SICAV), ecc.].

Polizza: è il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente ed è composto dalla Scheda copertura, dalle Condizioni contrattuali e dal Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

Premio: è la somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Può essere unico o integrativo.

Premio integrativo: è il premio che il Contraente può corrispondere in qualunque momento della durata del contratto ad integrazione del premio unico.

Premio unico: è il premio necessario ad attivare la copertura assicurativa prevista dal contratto.

Prestazioni assicurate: sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta: è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza: è la ricevuta di pagamento.

Quote annullate: è il numero di quote del fondo interno disinvestite per le operazioni di pagamento e trasferimento (switch) effettuate dalla Società.

Quote assegnate al contratto: determinano le prestazioni assicurate dal contratto.

Recesso dal contratto: consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni contrattuali.

Rendita: è la somma erogata dalla Società al Beneficiario designato secondo una frequenza stabilita. La rendita può essere vitalizia, reversibile o certa.

Revoca della proposta: consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto: è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di richiedere la liquidazione di una parte delle quote assegnate al contratto, secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

Riscatto totale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di risolverlo anticipatamente e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società ed il Contraente.

Scheda copertura: è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; vengono, inoltre, indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la data di decorrenza, la durata, ecc...).

Società: è la Novara Vita S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

Trasferimento ad altro fondo interno (switch): è la possibilità concessa al Contraente di trasferire totalmente, non più di due volte in uno stesso anno assicurativo, il capitale in quote ad altro fondo interno della Società previsto dal presente contratto.

Volatilità: è il grado di oscillazione del valore delle quote del fondo interno o del benchmark, osservato in un determinato periodo di tempo.

3 Informazioni sull'euro

LE TAPPE DELLA MONETA UNICA

Con il trattato di Maastricht, sottoscritto da undici Stati membri nel febbraio del 1992, l'Unione Economica e Monetaria possiede la sua moneta comune: l'euro.

Essa è effettivamente in circolazione dal gennaio 2002.

A partire dal gennaio 2002 la lira, come tutte le valute nazionali, è sostituita dall'euro al tasso di conversione stabilito al 31/12/1998 (1 euro = 1.936,27 lire).

Il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, fornisce le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Nel periodo transitorio vige il principio della libertà di scelta: l'Assicurato potrà scegliere la valuta con la quale adempiere al suo debito nei confronti della Società e la Società potrà fare altrettanto per quanto riguarda le proprie prestazioni nei confronti dell'Assicurato.

A partire dal 1/1/2002 i pagamenti non in contanti effettuati dalle Compagnie di assicurazione devono obbligatoriamente essere in euro. Dal 1/3/2002 tutti i pagamenti delle Compagnie e dei Contraenti dovranno essere effettuati in euro.

4 Informazioni relative al contratto

4.1 Definizione delle prestazioni assicurate ed opzioni

L'assicurazione sulla vita qui descritta è denominata "Assicurazione per il caso di morte a vita intera in quote a premio unico e premi integrativi, legata al fondo interno Andante oppure Briosio oppure Allegro oppure Vivace (tariffa n. 843)".

Le prestazioni assicurate dal contratto consistono nell'impegno, da parte della Società, di pagare ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso avvenga, un capitale pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data in cui viene comunicato il decesso dell'Assicurato per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo punto 4.5.

La comunicazione del decesso può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società.

Il capitale così determinato viene maggiorato delle percentuali indicate nel prospetto che segue in funzione dell'età assicurativa raggiunta al momento del decesso:

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
18-34	5,00%	10,00%
35-49	2,50%	5,00%
50-64	1,50%	2,50%
65-79	0,30%	0,60%
80 e oltre	0,10%	0,10%

Tale maggiorazione non potrà comunque risultare superiore a EUR 103.291,38.

Con la sottoscrizione di questo contratto si acquisiscono inoltre:

- la possibilità, a condizione che l'Assicurato sia in vita e siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, di monetizzare l'investimento effettuato attraverso il rimborso, anche parziale, delle quote che risultano assegnate al contratto al momento della richiesta di rimborso;
- la possibilità, a condizione che l'Assicurato sia in vita e sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, di chiedere, rinunciando alla prestazioni assicurate sopra descritte, la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita:
 - a) una rendita vitalizia da corrispondere purché l'Assicurato sia in vita;
 - b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (cioè anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente vitalizia;
 - c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita;

I valori della rendita di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si ottengono moltiplicando l'importo, derivante dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario, per il coefficiente determinato dalla Società in base al sesso, all'età raggiunta al momento della richiesta sulla base delle tavole demografiche utilizzate dalla Società per i contratti di rendita vitalizia.

Il valore unitario della quota adottato è quello determinato secondo quanto previsto al successivo punto 4.5.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia almeno pari a EUR 3.098,74 e può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate, con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

La Società si riserva di apportare alle Condizioni contrattuali di Global Unit BPN quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi. Le nuove Condizioni verranno applicate alle prestazioni assicurate derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva all'entrata in vigore delle modifiche.

4.2 Durata del contratto

La durata del contratto è vita natural durante dell'Assicurato ed è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del contratto.

4.3 Modalità di versamento del premio

Global Unit BPN dà la possibilità di effettuare un versamento in unica soluzione integrabile, a scelta dal Contraente, con versamenti una-tantum definiti premi integrativi.

Il premio unico, dovuto alla data di decorrenza del contratto, non è frazionabile, e il relativo importo, comprensivo della spesa d'ingresso pari a EUR 51,65, non può risultare inferiore a EUR 5.164,57.

Il Contraente può corrispondere, in aggiunta al premio unico, premi integrativi, ciascuno di importo non inferiore a EUR 1.549,37.

I premi integrativi possono essere corrisposti in qualsiasi momento a condizione che il contratto non sia risolto oppure non sia stata richiesta la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente punto 4.1.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso i soggetti abilitati dalla Società mediante ordine di accredito sul conto corrente della Società stessa con valuta il lunedì della settimana successiva a quello in cui viene effettuato l'ordine di accredito.

La scheda copertura, purché debitamente firmata dal soggetto autorizzato dalla Società, ha anche valore di quietanza del premio unico. Per i premi integrativi la relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.

4.4 Informazioni sui premi

Il premio unico corrisposto è comprensivo di EUR 51,65 quale spesa di ingresso.

Inoltre, su ciascun premio (unico o integrativo) corrisposto gravano i seguenti oneri:

- caricamenti, espressi in percentuale del premio (al netto della spesa di ingresso limitatamente al premio unico), pari all'1%;
- costo della maggiorazione speciale in caso di morte (di cui al precedente punto 4.1). Tale costo va da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,51% ed è variabile in ragione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

La componente finanziaria è data dal premio incassato al netto degli oneri sopra indicati.

A fronte di ciascun premio incassato (unico o integrativo), la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ed il valore unitario della quota del fondo interno prescelto determinato secondo quanto previsto al successivo punto 4.5.

Nel preventivo che viene consegnato al Contraente, unitamente alla presente Nota informativa, all'atto della prospettazione di **Global Unit BPN**, vengono esplicitati gli oneri anzidetti da dedurre dal premio ai fini del calcolo della predetta componente finanziaria relativa all'importo del premio unico che si ipotizza di corrispondere al momento della sottoscrizione.

4.5 Valore unitario delle quote dei fondi interni e sua pubblicazione

Come previsto dall'articolo 5 del Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace, il valore unitario della quota del fondo è determinato dalla Società il lunedì o il primo giorno successivo, lavorativo sia per le Borse Nazionali sia per la Società, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero delle quote in circolazione.

Il valore complessivo netto del fondo è la somma delle valorizzazioni degli investimenti al netto delle passività.

La valorizzazione di ciascun investimento è data dalla consistenza dello stesso rilevata nel giorno in cui si riferisce il calcolo moltiplicata per il suo valore corrente.

Le passività sono costituite dai ratei relativi alle spese a carico del fondo.

Le spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- commissioni di gestione;
- spese di revisione contabile;
- oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari;
- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- spese di pubblicazione della quota;
- eventuali altre spese inerenti la gestione.

Il numero di quote in circolazione è rappresentato dal numero totale di quote emesse al netto del numero totale di quote annullate.

Il valore unitario delle quote dei Fondi sarà pubblicato sui giornali economici a grande diffusione.

Con riferimento alle operazioni di assegnazione o di annullamento delle quote del fondo interno, il valore unitario ad esse relativo è quello di seguito precisato:

- a) **versamento dei premi:** il valore unitario adottato per l'assegnazione di nuove quote a seguito del versamento dei premi è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito sul conto corrente della Società;
- b) **riscatto totale o parziale:** il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto, a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale, è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta;
- c) **trasferimento ad altro fondo interno (switch):** il valore unitario delle quote del fondo interno di provenienza, adottato per l'annullamento delle quote che risultano assegnate al contratto al momento della richiesta, ed il valore unitario adottato per l'assegnazione delle quote del nuovo fondo interno, sono quelli del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di trasferimento ad altro fondo interno;
- d) **decesso dell'Assicurato:** il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di decesso dell'Assicurato è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato, effettuata da parte degli aventi diritto, pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote sarà quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade il giorno della comunicazione di decesso;
- e) **richiesta di corresponsione di una delle forme di rendita:** il valore unitario adottato per la determinazione dei valori della rendita di cui al precedente punto 4.1, è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di corresponsione della rendita.

Qualora, a causa di forza maggiore o di giorno di chiusura delle Borse Nazionali o della Società, il valore unitario della quota non potesse essere determinato il lunedì, esso verrà determinato il primo giorno successivo, lavorativo sia per le Borse Nazionali sia per la Società, in cui ciò sarà possibile.

4.6 Trasferimento ad altro fondo interno (switch)

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che siano trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società, il trasferimento totale del capitale in quote ad altro fondo interno previsto dal presente contratto.

La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione di quote del nuovo fondo interno in luogo delle quote del fondo interno di provenienza che risultano assegnate al contratto alla data di richiesta, con conseguente annullamento di queste ultime.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il trasferimento direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

L'ammontare del capitale da trasferire viene trattato quale componente finanziaria da investire nel nuovo fondo interno. Esso è pari:

- a) al prodotto del numero di quote del fondo interno di provenienza, assegnate al contratto alla data di richiesta, per il relativo valore unitario determinato secondo quanto previsto al precedente punto 4.5, per la prima operazione di trasferimento richiesta;
- b) all'importo determinato come alla precedente lettera a), ridotto di una percentuale pari allo 0,5% con il massimo di EUR 103,29, per tutte le operazioni di trasferimento successive alla prima.

Il numero di quote del nuovo fondo interno, che verranno assegnate al contratto, è pari al rapporto fra l'ammontare del capitale da trasferire anzidetto ed il valore unitario delle quote stesse, determinato secondo quanto previsto al precedente punto 4.5.

4.7 Modalità di risoluzione del contratto e pagamenti della società

Global Unit BPN si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale.

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 4.1, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente punto 4.1, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

I pagamenti dovuti dalla Società, vengono effettuati, presso la Sede secondaria della Società o per il tramite dei soggetti da essa abilitati, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, il cui elenco è indicato nelle Condizioni contrattuali. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno; ciò significa, ad esempio, che le somme dovute dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato non possono essere reclamate dopo 1 anno dalla data di decesso dell'Assicurato. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

4.8 Riscatto totale e riscatto parziale

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che siano trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto e l'annullamento totale delle quote assegnate al contratto stesso, con effetto dalla data di richiesta.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Il valore di riscatto totale, al lordo degli oneri fiscali, è pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al precedente punto 4.5.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto totale viene effettuata prima che sia trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto il valore di riscatto totale anzidetto viene ridotto dell'1%.

L'importo così determinato può pertanto risultare superiore ma anche inferiore ai premi complessivamente versati dal Contraente.

Il contratto consente, inoltre, al Contraente di poter richiedere il riscatto parziale. Esso non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, del numero di quote, indicato sulla richiesta stessa, contro pagamento del loro valore determinato secondo quanto previsto al precedente punto 4.5.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto parziale viene effettuata prima che sia trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla scheda copertura, il valore di riscatto parziale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale per un numero di quote non inferiore a 250.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, ridotto del numero di quote annullate a seguito di riscatto parziale.

Qualora, a seguito dell'operazione di riscatto parziale, il numero di quote assegnato al contratto risulti inferiore a 500, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

4.9 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Sede secondaria della Società con lettera raccomandata.

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la Scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la Scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della Scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.

La Società ha diritto di trattenere EUR 25,82 dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto.

4.10 Esempificazione numerica per il calcolo del capitale caso morte e del riscatto totale

Allo scopo di chiarire i meccanismi di calcolo del capitale caso morte e del riscatto totale, riportiamo una esemplificazione numerica di determinazione dei valori anzidetti. Tale esempio costituisce una semplice supposizione; in particolare il calcolo del riscatto totale **non costituisce ipotesi alcuna di rendimento.**

Età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto:	30 anni;
sexo dell'Assicurato:	maschio;
data di decorrenza:	2 gennaio 2002;
data di calcolo:	3 gennaio 2003;
età dell'Assicurato alla data di calcolo:	31 anni;

premio unico versato:	EUR 25.000,00;
componente finanziaria del premio:	EUR 24.588,62;
valore unitario della quota da adottare per il calcolo del numero di quote da assegnare al contratto alla decorrenza:	EUR 5,00;
numero di quote assegnate alla decorrenza:	4.917,724;
valore unitario della quota da adottare per il calcolo del capitale caso morte e del riscatto totale:	EUR 6,00 (ipotesi 1); EUR 4,00 (ipotesi 2);
numero di quote assegnate alla data di calcolo:	4.917,724 (*)

(*) nell'ipotesi che non siano stati versati premi integrativi né richiesti riscatti parziali.

Valore unitario della quota alla data di calcolo	CAPITALE CASO MORTE (A)	RISCATTO TOTALE (B)
EUR 6,00 (ipotesi 1)	30.981,66	29.506,34
EUR 4,00 (ipotesi 2)	20.654,44	19.670,90

(A) I valori indicati sono così calcolati: $V.U.Q. \times N_q \times (1 + 5\%)$, dove:

- V.U.Q. è il valore unitario della quota da adottare per il calcolo (per il quale abbiamo considerato due ipotesi);
- N_q è il numero di quote assegnate al contratto alla data di calcolo;
- 5% rappresenta la percentuale di maggiorazione del capitale in caso di morte corrispondente al sesso e all'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

(B) I valori sono **al lordo delle imposte**, e sono così calcolati: $V.U.Q. \times N_q$, dove i simboli adottati hanno lo stesso significato sopra definito.

Come si evince dall'esemplificazione numerica sopra riportata, gli importi calcolati possono risultare superiori ma anche inferiori alla somma dei premi complessivamente versati dal Contraente.

5 Informazioni relative ai fondi interni *Andante*, *Brioso*, *Allegro* e *Vivace*

I fondi interni *Andante*, *Brioso*, *Allegro* e *Vivace* sono portafogli di valori mobiliari, espressi in quote di uguale valore e gestiti separatamente dagli altri investimenti della Società. Essi sono disciplinati da un unico Regolamento che costituisce parte integrante del contratto ed il cui testo è riportato nella Polizza.

5.1 Scelta del fondo interno: attività finanziaria e profilo di rischio/rendimento

All'atto della sottoscrizione della proposta il Contraente deve scegliere il fondo interno in cui verranno investiti i premi versati.

E' fondamentale valutare attentamente le politiche di investimento dei fondi interni, per apprezzarne i diversi profili di rischio/rendimento e, quindi, per scegliere la gestione più rispondente alle proprie esigenze, in rapporto anche all'orizzonte temporale dell'investimento assicurativo/finanziario.

Le politiche di investimento adottate sono volte a perseguire:

- per il fondo interno **Andante**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, Fondi comuni d'investimento, SICAV di natura obbligazionaria, di cui una parte sarà costituita da SICAV che investono in obbligazioni "high yield";
- per il fondo interno **Brioso**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, Fondi comuni d'investimento, SICAV di natura obbligazionaria, di cui una parte sarà costituita da SICAV che investono in titoli emessi da Paesi Emergenti;

- per il fondo interno **Allegro**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, Fondi comuni d'investimento, SICAV di natura azionaria settoriale, tale da sfruttare le correlazioni tra i vari settori.
- per il fondo interno **Vivace**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso una struttura bilanciata in strumenti finanziari, Fondi comuni d'investimento, SICAV di natura azionaria ed obbligazionaria; in particolare la componente azionaria sarà costituita da Fondi e SICAV caratterizzati da uno stile di gestione di tipo "value".


Di conseguenza i fondi interni **Andante e Brioso** sono più adatti ad un investitore che preferisce un investimento "moderato", mentre i fondi interni **Allegro e Vivace** sono più adatti ad un investitore "aggressivo".

Per le politiche di investimento dei fondi interni, la Società si ispira a parametri di riferimento (*benchmark*) determinati dalla seguente composizione di indici:

Nome Fondo	peso indice	Nome indice	pubblicato su	descrizione
Andante	35%	Merril Lynch Global High Yield in euro	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario High Yield
	35%	JP Morgan EMU	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario Area euro
	30%	JP Morgan GBI in euro	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario internazionale
Brioso	40%	JP Morgan EMBI+ in euro	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario Emerging Markets
	30%	JP Morgan EMU	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario Area euro
	30%	JP Morgan GBI in euro	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario internazionale
Allegro	55%	MSCI AC Energy in euro	Il Sole 24 ORE	Azionario internazionale
	20%	MSCI AC Health Care in euro	Il Sole 24 ORE	Azionario internazionale
	10%	MSCI AC Financials in euro	Il Sole 24 ORE	Azionario internazionale
	5%	MSCI AC Information Technology in euro	Il Sole 24 ORE	Azionario internazionale
	10%	JP Morgan 3m cash	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario Area euro a breve termine
Vivace	20%	JP Morgan EMU	Il Sole 24 ORE	Obbligazionario Area euro
	80%	MSCI AC Free Value in euro	Il Sole 24 ORE	Azionario internazionale

La Società seleziona gli investimenti in funzione di proprie valutazioni e pertanto non si propone di garantire i risultati del benchmark.

Al fine di illustrare i risultati ottenuti nel passato dai benchmark dei fondi interni cui è collegato il contratto e di fornire indicazioni circa la relativa volatilità (grado di oscillazione del valore dei benchmark) il grafico di seguito riportato riproduce l'andamento degli stessi a partire dal 14 aprile 2000. **E' evidente tuttavia che l'andamento storico del benchmark non è indicativo delle sue evoluzioni future.**



5.2 Revisione contabile

I fondi interni sono oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al regolamento.

5.3 Oneri e commissioni di gestione

Gli oneri a carico dei fondi interni sono rappresentati da:

- commissioni annue di gestione che, alla data di redazione della presente Nota informativa, non possono risultare superiori al 3% del valore complessivo netto dei Fondi;
- spese di revisione contabile;
- oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari;
- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Gli oneri a carico degli OICR componenti i fondi interni sono rappresentati da commissioni annue di gestione che, alla data di redazione della presente Nota informativa, sono compresi tra:

- l'1,05% e il 2,55% del valore complessivo netto degli OICR per il comparto azionario;
- lo 0,50% e l'1,75 % del valore complessivo netto degli OICR per il comparto obbligazionario;
- lo 0,35% e lo 0,90% del valore complessivo netto degli OICR per il comparto monetario.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione o di uscita.

Le Società di Gestione del Risparmio possono applicare, sulla base di esplicite previsioni nei Regolamenti dei singoli OICR, ulteriori commissioni di "incentivo" in presenza di rendimenti superiori a parametri prefissati.

6 Informazioni in corso di contratto

6.1 Relative alla Società

La Società comunicherà al Contraente, tempestivamente e per iscritto, qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

6.2 Relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni contenute nella presente Nota informativa qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. La Società invierà al Contraente:

- la comunicazione del numero di quote assegnate al contratto in relazione ai premi corrisposti;
- la comunicazione del numero di quote assegnate ed annullate in relazione all'operazione di trasferimento ad altro fondo interno;
- il rendiconto annuale in cui figureranno la sintesi delle prestazioni assicurate e le movimentazioni effettuate nell'anno solare precedente, l'andamento del fondo interno prescelto e la sua composizione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, la Società fornirà altresì sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, sia l'informazione relativa al valore di riscatto maturato sia tutte le ulteriori informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo.

Tutte le informazioni relative al contratto saranno indirizzate dalla Società al domicilio del Contraente in base a quanto riportato sul contratto, ovvero su eventuale successiva appendice di variazione.

7 Altre informazioni

7.1 Informazioni generali su aspetti legali e fiscali

Le informazioni contenute in questo paragrafo sono basate sulla legislazione in vigore alla data di edizione della presente Nota informativa.

Aspetti legali

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (LEGGE N° 675/96)

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Aspetti fiscali

IMPOSTA SUI PREMI

Non è dovuta alcuna imposta sui premi versati per la forma assicurativa qui descritta.

DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

I premi corrisposti sono costituiti da due componenti:

- **componente di rischio**, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure persona fiscalmente a suo carico.
- **componente di risparmio**, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente del premio non gode di alcun beneficio fiscale.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto

Il capitale corrisposto, a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, a seguito di richiesta di riscatto anche parziale, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati che lo hanno generato (al netto della componente di rischio compresa nel premio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (**equalizzatore**) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi.

Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto della erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

c) Rendita corrisposta dalla Società a seguito della rinuncia alla garanzia per il caso di morte dell'Assicurato

Nel caso il Contraente scelga, rinunciando alla garanzia per il caso di morte dell'Assicurato, la corresponsione di una delle forme di rendita avente funzione previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione) di cui al precedente punto 4.1 della presente Nota informativa, verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera a):

- al capitale da convertire in rendita diminuito dei relativi premi pagati, al netto della componente di rischio compresa nel premio, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (**equalizzatore**);
- ai rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione della rendita.

7.2 Reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni, mediante comunicazione scritta, alla Sede secondaria della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.